



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

**Dipartimento per gli Affari
giuridici e legislativi**

N. DAGL/51084/10.3.101

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0008692 P-
del 09/12/2013



8639821

9 DIC. 2013

Roma

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
(ESAME PRELIMINARE)
(AFFARI EUROPEI - AMBIENTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e, in particolare, l'allegato B;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto legislativo disciplina la gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana, prevedendo misure e procedure volte a:
 - a) prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- b) ridurre gli impatti negativi e migliorare l'efficacia dell'uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano:
 - a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I ed elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sino al 14 agosto 2018;
 - b) a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV dal 15 agosto 2018.
2. Il presente decreto legislativo non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee in materia di sicurezza, di salute, di sostanze chimiche, nonché del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, di recepimento della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 3

(Esclusioni)

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
 - a) le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
 - b) le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
 - c) le lampade a incandescenza.
2. A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
 - a) le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
 - b) gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
 - c) le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
 - d) i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
 - e) le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;

- f) le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- g) i dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

ART. 4

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

- a) 'apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'AEE': le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- b) 'utensili industriali fissi di grandi dimensioni': un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
- c) 'installazioni fisse di grandi dimensioni': una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
 - 1) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
 - 2) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; e;
 - 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;
- d) 'macchine mobili non stradali': le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;
- e) 'rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche' o 'RAEE': le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene;
- f) 'RAEE di piccolissime dimensioni': i RAEE di dimensioni esterne non superiori a 25 cm;
- g) 'produttore': la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
 - 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
 - 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene

considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1);

- 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;
- h) 'distributore': persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g);
- i) 'distributore al dettaglio': una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
- l) 'RAEE provenienti dai nuclei domestici': i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
- m) 'RAEE professionali': i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
- n) 'RAEE equivalenti': i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano un peso non superiore al doppio del peso della nuova apparecchiatura ed abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita;
- o) 'RAEE storici': i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
- p) 'accordo finanziario': qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dilazionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;
- q) 'messa a disposizione sul mercato': la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- r) 'immissione sul mercato': la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale;
- s) 'rimozione': l'operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono confinate in un flusso identificabile o sono una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è sicuro per l'ambiente;
- t) 'dispositivo medico': un dispositivo medico o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere a) o b) dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993, sui dispositivi medici, che costituisca un'AEE;
- u) 'dispositivo medico-diagnostico in vitro': un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai sensi rispettivamente delle lettere b) o c), dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo

25 gennaio 2010, n. 37, recante attuazione della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro che costituisca un'AEE;

- v) 'dispositivo medico impiantabile attivo': un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi, dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, che costituisca un'AEE;
 - z) 'rifiuto pericoloso': i rifiuti che presentano le caratteristiche indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - aa) 'prevenzione': le misure indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - bb) 'raccolta': le operazioni definite all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm);
 - cc) 'deposito preliminare alla raccolta': il deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'Allegato I e al punto R13 dell'Allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, effettuato dai distributori nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11;
 - dd) 'raccolta differenziata': la raccolta definita nell'articolo 183, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ee) 'riutilizzo': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ff) 'preparazione per il riutilizzo': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - gg) 'recupero': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - hh) 'riciclaggio': le operazioni di recupero indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ii) 'smaltimento': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - ll) 'trattamento': le operazioni indicate nell'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - mm) 'centro di raccolta di RAEE': area presidiata e allestita per la raccolta separata di RAEE, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - nn) 'marchio': immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'articolo 28, che permette l'identificazione del produttore;
 - oo) 'raggruppamento': ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti nel regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
 - pp) 'luogo di raggruppamento': deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11.
2. Non è 'produttore' ai sensi della lettera g) chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da 1) a 4) della lettera g).

3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'esportazione il produttore è considerato tale solo ai fini degli articoli 5, 26, 28 e 29.

ART. 5

(Progettazione dei prodotti)

1. In coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, disciplina le misure dirette a:
 - a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;
 - b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali;
 - c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE.
2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero ciclo di vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche disponibili, e sono volte, in particolare, a favorire la corretta applicazione dei requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15, nonché ad evitare che le caratteristiche specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione possano ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, salvo che gli stessi presentino vantaggi di primaria importanza in relazione ad interessi di rilevanza costituzionale, quali la protezione dell'ambiente e la sicurezza.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti.

ART. 6

(Criteri di priorità nella gestione dei RAEE)

1. La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo in attuazione dei principi di precauzione e prevenzione, e al fine di consentire un efficiente utilizzo delle risorse.
2. Ove non sia possibile rispettare i criteri di priorità di cui al comma 1, i RAEE raccolti separatamente sono avviati al recupero secondo le modalità di cui all'articolo 19.

ART. 7

(Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo)

1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai sensi dell'articolo 18.
2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

TITOLO II
GESTIONE DEI RAEE

CAPO I
Sistemi di gestione dei RAEE

ART. 8

(Obblighi dei produttori di AEE)

1. I produttori devono conseguire gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V per i RAEE generati dal consumo delle proprie AEE.
2. I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del presente decreto legislativo mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti. Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell'indicazione del prezzo del prodotto all'utilizzatore finale.

ART. 9

(I sistemi individuali)

1. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza è corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:
 - a) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
 - b) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V;
 - c) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE.
2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al comma 1, un piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE;
 - b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale, da redigere al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie AEE

immesse sul mercato, identificate tramite il marchio di cui all'articolo 28 e appositamente selezionate.

3. I sistemi individuali, nella stipula delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 2, possono avvalersi delle modalità di gestione concordate dal Centro di coordinamento mediante l'accordo di programma di cui all'articolo 15, comma 2.
4. I produttori di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione del progetto, producono anche uno studio sul ciclo di vita delle proprie AEE indicante la vita media delle stesse, al fine di individuare il momento a decorrere dal quale tale produttore è tenuto a realizzare l'obiettivo di recupero dei RAEE generati dalle proprie AEE avvalendosi del sistema individuale proposto.
5. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto, è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di recupero stabiliti nell'articolo 19 determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma 7, del presente decreto legislativo.

ART. 10

(I sistemi collettivi)

1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento.
5. I consorzi esistenti e di quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60

giorni. L'approvazione dello statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.

9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.

CAPO II

Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero

ART. 11

(Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori)

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

3. I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati effettuano all'interno degli stessi negozi o in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono specificate modalità semplificate per il ritiro gratuito presso i distributori al dettaglio, in ragione dell'uno contro zero. Sino all'adozione di tale decreto, le modalità sono definite tramite l'accordo di programma di cui all'articolo 16, comma 2.

ART. 12

(Raccolta differenziata dei RAEE domestici)

1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti, mediante il raggiungimento di un elevato livello di raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono essere attivate le seguenti misure ed azioni:
 - a) i Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione;
 - b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo.
2. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le modalità previste dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni~~, ovvero, in alternativa, con le modalità previste agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell'Allegato III.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del presente decreto legislativo può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli stessi sulla base delle modalità concordate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera c).

ART. 13

(Raccolta differenziata dei RAEE professionali)

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24 del presente decreto, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.

ART. 14

(Tasso di raccolta differenziata)

1. Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:
 - a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;
 - b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c);
 - c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.
2. In attesa che la Commissione definisca una metodologia comune per calcolare il volume di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, può definire una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE generati da applicarsi sull'intero territorio nazionale, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzo delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili.
3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo è affidato all'ISPRA.

ART. 15

(Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta)

1. I produttori assicurano il ritiro su tutto il territorio nazionale dei RAEE depositati nei centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), sulla base delle modalità definite:
 - a) da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), nel caso dei sistemi individuali;
 - b) dal Centro di Coordinamento, nel caso dei sistemi collettivi.
2. Il Centro di Coordinamento e l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) stipulano un Accordo di programma, con validità triennale, stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio.

3. L'accordo di cui al comma 2 disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta, l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento a:
 - a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali;
 - b) modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
 - c) modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12, conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori;
 - d) premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
 - e) l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali.
4. Tali convenzioni non danno origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori.
5. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

ART. 16

(Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori)

1. I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
 - a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
 - b) agli impianti di trattamento adeguato, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Con accordo di programma stipulato tra ANCI, associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo, sono definite, le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
 - a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
 - b) le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'accordo ha validità triennale, è stipulato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il comma 5 dell'articolo 15.

ART. 17

(Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti)

1. La raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.
2. I RAEE raccolti separatamente secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo sempreché tale riutilizzo non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti di cui all'articolo 18, comma 2.
3. E' vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, anche ai sensi e agli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

ART. 18

(Trattamento adeguato)

1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.
2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.
3. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
4. In attesa della definizione da parte della Commissione europea delle norme minime di qualità per il trattamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto degli standard già adottati a livello europeo dagli organismi di normazione, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento e le relative modalità di verifica.
5. Entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento. In ogni caso, fino all'adozione del provvedimento da parte della Regione o della Provincia delegata, i soggetti istanti possono proseguire l'attività.
6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all'adeguamento degli Accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g).
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di

trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

ART. 19

(Obiettivi di recupero)

1. Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all'Allegato V, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui Allegato V è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale. Il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di riciclaggio e preparazione per il riutilizzo, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.
3. Le attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono considerate ai fini del raggiungimento di tali obiettivi.
4. I titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output).
5. I titolari degli impianti di trattamento adeguato di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti.
6. I titolari degli impianti di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo dei RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) negli impianti;
 - b) il peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti.
7. Sulla base delle informazioni acquisite in adempimento agli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6, i titolari degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che viene opportunamente modificato. Le Camere di commercio comunicano i dati relativi ai RAEE raccolti ai sensi degli articolo 11 e 12 al Catasto telematico di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato I. A far data dal 16 agosto 2018 le annotazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all'Allegato III.
9. Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~e norme attuative~~ si applica alla gestione dei RAEE con specifico riferimento agli adempimenti di cui al comma 7, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità dalla stessa disciplinati.

10. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 7.
11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.

CAPO III

Autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza

ART. 20

(Autorizzazioni)

1. Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili e stabilisce le condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti all'articolo 18 per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'Allegato V.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 di detto decreto legislativo.
3. La visita preventiva di cui al primo comma dell'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve verificare anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. L'ispezione da parte degli organi competenti è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno. Le Province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni svolte ai sensi del presente articolo all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

ART. 21

(Spedizione di RAEE)

1. L'operazione di trattamento può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati all'Allegato III o III A al regolamento (CE) n. 1013/2006 verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.
2. I RAEE esportati sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 solo se l'esportatore, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto.

3. Le spedizioni all'estero di AEE usate sono effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato VI. Le spese per le analisi e per le ispezioni relative alle spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE, comprese le spese di deposito, sono poste a carico dei soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.

ART. 22

(Obblighi inerenti la vendita a distanza)

1. Il produttore che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel caso in cui non abbia sede nel territorio italiano, effettua l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 29 personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto legislativo. In tal caso il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell'organizzazione del ritiro dei RAEE equivalenti, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale.
2. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in modo chiaro:
 - a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
 - b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.
3. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita, a pena di nullità dello stesso e la sua assenza dà diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata.

TITOLO III

FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE RAEE

ART. 23

(Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici)

1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per raggruppamento, nell'anno solare di riferimento.
2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:
 - a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
 - b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero al peso per tipo di apparecchiatura o per raggruppamento nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2.
4. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato I, è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalità individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ~~decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2009, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto n. 151 del 2005.~~

ART. 24

(Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali)

1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data.
3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purché siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.

ART. 25

(Garanzie finanziarie)

1. Il produttore, nel momento in cui immette un'AEE sul mercato, presta adeguata garanzia finanziaria. La garanzia è prestata dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente, oppure dal sistema collettivo cui il produttore aderisce, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. L'adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica.

TITOLO IV INFORMAZIONE E MONITORAGGIO

ART. 26

(Informazione agli utilizzatori)

1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
 - a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
 - b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse o;
 - d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
 - e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.
3. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa gli utilizzatori finali su:
 - a) le misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinché gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il processo di trattamento degli stessi;
 - b) il ruolo dell'utilizzatore finale nella preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.

ART. 27

(Informazione agli impianti di trattamento)

1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato.
2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato.
3. Per i consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.
4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi *on line*), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.

ART. 28

(Marchio di identificazione del produttore)

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.
3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.
4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.
5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.
6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

ART. 29

(Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE)

1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonché idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'articolo 23.
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalità indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, è istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9.
4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto.

5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, è effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30, secondo le modalità indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentante autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma.
6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente.
7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (*link*) agli altri registri nazionali.
8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.

ART. 30

(Rappresentante autorizzato)

1. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può, in deroga quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo.
2. Il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

ART. 31

(Monitoraggio e comunicazioni)

1. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE e sulle informazioni di cui al comma 1. La relazione sull'attuazione è redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE e 2005/369/CE. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.

ART. 32

(Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni)

1. Nell'attuazione del presente decreto legislativo le competenti autorità nazionali collaborano tra loro, con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché con quelle della stessa Unione europea, per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni del presente decreto. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica.
2. La cooperazione comprende, altresì, il diritto di accesso ai documenti e alle pertinenti informazioni, tra cui l'esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali applicate nello Stato membro dell'Unione europea in cui opera l'autorità cui si chiede la cooperazione.

TITOLO V
COORDINAMENTO, CONTROLLO E VIGILANZA

ART. 33

(Centro di coordinamento)

1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Al Centro di coordinamento possono altresì partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonché i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.
4. Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione.
5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento. In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di:
 - a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo;
 - b) collaborare alla definizione della metodologia di cui al decreto ministeriale dell'articolo 18, comma 4;

- c) supporta il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
 - d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
 - e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 34;
 - f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alle lettere d) ed e) ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 31, comma 1;
 - g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
 - h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalità da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
 - i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria.
 - l) coordina e garantisce il corretto trasferimento delle informazione di cui all'articolo 27 fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio mediante attraverso strumenti elettronici mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.
6. Il Centro di coordinamento può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati.

ART. 34

(Informazioni al Centro di coordinamento)

1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce annualmente le seguenti informazioni:
 - a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di trattamento;
 - b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.
2. Tali informazioni possono essere utilizzati anche al fine della trasmissione delle informazioni agli altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE.

ART. 35

(Comitato di vigilanza e di controllo)

1. Il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito dall'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, svolge i seguenti compiti:
 - a) predisporre ed aggiorna il Registro nazionale di cui all'articolo 29, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 29, comma 8;

- b) raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 6;
 - c) calcola, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
 - d) programma e dispone, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
 - e) vigila affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il simbolo di cui all'Allegato IX ed affinché i produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di comunicazione a distanza informino il Registro sulla conformità alle disposizioni di cui all'articolo 29;
 - f) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo;
 - g) funge da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli Allegati II e IV;
 - h) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;
 - i) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni in suo possesso che siano necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni di cui all'articolo 30, comma 2 del presente decreto legislativo.
2. Con apposita delibera, il Comitato definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato di cui alla lettera c) del comma 1, anche in considerazione, ove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di AEE. Le quote sono comunicate ai produttori di AEE mediante il sito www.registroraee.it, previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai fini della definizione delle quote di mercato, il Comitato di vigilanza si avvale del Centro di coordinamento.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'ISPRA e, in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il Comitato può avvalersi anche della collaborazione della Guardia di finanza.
4. L'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno adottato dal medesimo Comitato. La Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA.

ART. 36

(Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE)

1. Il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 13 e 15 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, ~~istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151~~, è ricostituito entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed opera in base alle disposizioni del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto.
2. Il Comitato è composto da tredici membri, di cui:
- a) tre designati dalle Organizzazioni nazionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative, dei quali almeno uno in rappresentanza del settore del recupero e trattamento;

- b) due designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio;
 - c) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato;
 - d) uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione;
 - e) due dalle Regioni;
 - f) uno dall'ANCI;
 - g) uno dall'UPI;
 - h) uno da Confservizi;
 - i) uno dalle Associazioni dei consumatori.
3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
4. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un compito di supporto al Comitato di vigilanza e controllo ed al Centro di coordinamento.
5. In particolare il Comitato di indirizzo:
- a) monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità del sistema di gestione dei RAEE;
 - b) funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
 - c) svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate e l'attività del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo.

ART. 37

(Ispezione e monitoraggio)

1. Le autorità competenti svolgono ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione del presente decreto. Tali ispezioni comprendono almeno:
- a) le informazioni fornite dal produttore al Registro nazionale in fase di iscrizione e in fase di comunicazione annuale;
 - b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell'Unione europea, conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007;
 - c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dall'Allegato VII alla stessa direttiva.

TITOLO VI

SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 38

(Sanzioni)

1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un'AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.
2. Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'articolo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime

operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'articolo 24, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

3. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all'articolo 25, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato.
4. Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 26, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
5. Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.
6. Il produttore che, dopo il 13 agosto 2005, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato. Nel caso non sia stato apposto il simbolo di cui all'articolo 28, comma 5, si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria ridotta alla metà.
7. Il produttore che, immette sul mercato AEE, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
8. Il produttore che, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
9. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.
10. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla metà. La reiterata violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei titolari degli impianti comporta la revoca dell'autorizzazione agli stessi. La reiterata violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 29.
11. Il mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero.
12. Nelle ipotesi di cui all'articolo 21, qualora la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 39

(Modifica degli allegati)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, si provvede al recepimento delle direttive tecniche di modifica degli allegati, al fine di dare attuazione a successive disposizioni europee.
2. Qualora tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

ART. 40

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sino all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei sistemi collettivi già esistenti ed operanti, tenuti all'adeguamento ai sensi dell'articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalità previgenti.
2. Sino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 1, la garanzia può assumere la forma dell'adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti.
3. **Il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, avviene secondo le modalità definite agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.**
4. Le prescrizioni di cui all'articolo 28 diventano vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Le modalità di finanziamento previste agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, e dall'articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono riferiti a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20, ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell'ambito delle operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1, suballegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1998, n. 88, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19; 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attività contiene l'indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'Allegato V.

ART. 41

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.
4. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 3, e 19, comma 10, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione e di tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 29 sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento.

ART. 42

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
 - a) il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 6, comma 1-bis, dell'articolo 10, comma 4, dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 15, commi 1 e 4;
 - b) l'articolo 9, commi 2 e 4, l'articolo 10, l'articolo 13, comma 2, e l'articolo 14 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
 - c) il comma 1 dell'articolo 21 della legge 4 giugno 2010, n.96;
 - d) i commi 2,3, 4 e 5 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO I

Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera a).

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell'Allegato I

1. GRANDI ELETTRODOMESTICI

1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione

1.2 Frigoriferi

1.3 Congelatori

1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti

1.5 Lavatrici

1.6 Asciugatrici

1.7 Lavastoviglie

1.8 Apparecchi di cottura

1.9 Stufe elettriche

1.10 Piastre riscaldanti elettriche

1.11 Forni a microonde

1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti

1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento

1.14 Radiatori elettrici

1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

1.16 Ventilatori elettrici

1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI

2.1 Aspirapolvere

2.2 Scope meccaniche

2.3 Altre apparecchiature per la pulizia

2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili

- 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
- 2.6 Tostapane
- 2.7 Friggitrici
- 2.8 Frullatori , macina caffè elettrici e apparecchiature utilizzate per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
- 2.9 Coltelli elettrici
- 2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
- 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
- 2.12 Bilance

3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI

3.1. Trattamento dati centralizzato:

3.1.1. Mainframe

3.1.2 Minicomputer

3.1.3. Stampanti

3.2. Informatica individuale:

3.2.1. Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

3.2.2. Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)

3.2.3. Notebook

3.2.4 Agende elettroniche

3.2.5. Stampanti

3.2.6 Copiatrici

3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche

3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo ed altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici

3.2.9 Terminali e sistemi utenti

3.2.10 Fax

3.2.11 Telex

3.2.12 Telefoni

3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento

3.2.14 Telefoni senza filo

3.2.15 telefoni cellulari

3.2.16 Segreterie telefoniche

e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione

4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI

4.1 Apparecchi radio

4.2 Apparecchi televisivi

4.3 Videocamere

4.4 Videoregistratori

4.5 Registratori hi-fi

4.6 Amplificatori audio

4.7 Strumenti musicali

4.8 altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione

4.9 Pannelli fotovoltaici

5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

5.1 Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni

5.2 Tubi fluorescenti

5.3 Lampade fluorescenti compatte

5.4 Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico

5.5 Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

5.6 Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade a incandescenza

6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)

6.1 Trapani

6.2 Seghe

6.3 Macchine per cucire

6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali

6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo

6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo

6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo

6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT

7.1 Treni elettrici o automobiline da corsa giocattolo.

7.2 Console di videogiochi portatili

7.3 Videogiochi

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici

7.6 Macchine a gettoni

8. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)

8.1 Apparecchi di radioterapia

8.2 Apparecchi di cardiologia

8.3 Apparecchi di dialisi

8.4 Ventilatori polmonari

8.5 Apparecchi di medicina nucleare

8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro

8.7 Analizzatori

8.8 Congelatori

8.9 Test di fecondazione

8.10 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

9.1 Rivelatori di fumo

9.2 Regolatori di calore

9.3 Termostati

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio nei pannelli di controllo)

10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi o di :

a) bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

b) di prodotti solidi

10.2 Distributori automatici di denaro contante

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto

ALLEGATO III

Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1 , lettera b) .

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

ALLEGATO IV

Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all'Allegato III

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
 - 1.1 Frigoriferi
 - 1.2 congelatori
 - 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi,
 - 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, 1.5 radiatori a olio
 - 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm²
 - 2.1 Schermi
 - 2.2 televisori
 - 2.3 cornici digitali LCD
 - 2.4 monitor,
 - 2.5 laptop, notebook.

3. Lampade
 - 3.1 Tubi fluorescenti
 - 3.2 lampade fluorescenti compatte
 - 3.3 lampade fluorescenti
 - 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
 - 3.5 LED.

4. Apparecchiature di grandi dimensioni
 - 4.1 Lavatrici
 - 4.2 asciugatrici
 - 4.3 lavastoviglie
 - 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
 - 4.5 lampadari
 - 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)

- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria,
- 4.7 mainframe
- 4.6 grandi stampanti
- 4.9 grandi copiatrici
- 4.10 grandi macchine a gettoni
- 4.11 grandi dispositivi medici
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro
- 4.14 pannelli fotovoltaici.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni

- 5.1 Aspirapolvere
- 5.2 scope meccaniche
- 5.3 macchine per cucire
- 5.4 lampadari
- 5.5 forni a microonde
- 5.6 ventilatori elettrici
- 5.7 ferri da stiro
- 5.8 tostapane
- 5.9 coltelli elettrici
- 5.10 bollitori elettrici
- 5.11 sveglie e orologi
- 5.12 rasoi elettrici
- 5.13 bilance
- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo
- 5.15 calcolatrici
- 5.16 apparecchi radio
- 5.17 videocamere, videoregistratori
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.,
- 5.21. rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo,

5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti

5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

6.1 Telefoni cellulari

6.2 navigatori satellitari (GPS),

6.3 calcolatrici tascabili

6.4 router

6.5 PC

6.6 stampanti

6.7 telefoni.

OBIETTIVI DI RECUPERO MINIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

- a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
 - recupero dell'80 %, e
 - riciclaggio del 75 %;
- b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
 - recupero dell'75 %, e
 - riciclaggio del 65 %;
- c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
 - recupero dell'70 %, e
 - riciclaggio del 50 %;
- d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.

Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I:

- a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I,
 - recupero dell'85 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %;
- b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I,
 - recupero dell'80 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;
- c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I,
 - recupero dell'75 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;
- d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %.

Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III:

- a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III,
 - recupero dell'85 %, e

- preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %;
- b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III,
 - recupero dell'80 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;
- c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6,
 - recupero dell'75 %, e
 - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;
- d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.

REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI

1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiarerà di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti:

- a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;
- b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;
- c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e
- d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.

2. I documenti indicati al punto 1 del presente allegato alle lettere a) e b), ed al punto 3 non sono richiesti qualora sia documentato da prove conclusive che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:

- a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia o contratto di riparazione ai fini del riutilizzo; o
- b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o
- c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore.

3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate e non RAEE, è necessario che siano effettuate sulle AEE oggetto di spedizione le prove indicate al punto 1 e che sia redatta la documentazione prevista al punto 2:

1. Prove

a) Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali.

b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.

2. Documentazione

a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non è imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura.

b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:

- nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso),
- numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato,
- anno di produzione (se disponibile),
- nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalità,
- risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalità),
- tipo di prove svolte.

4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:

a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio,

b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.

5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2 DEL PRESENTE DECRETO

- 1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.
- 1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
 - a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;
 - b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento.
- 1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
- 1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
- 1.5 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.
 - 1.5.1 L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate nel rispetto dei requisiti indicati al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti . Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
 - a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - b) settore di messa in sicurezza;
 - c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - d) settore di frantumazione delle carcasse;
 - e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;

- f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
- g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento

1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di:

- a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
- b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
- c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
- d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
- e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
- f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
- g) container adeguati per lo stoccaggio di pile , condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi

1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.

1.5.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.

1.5.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

MODALITA' DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 18, COMMA 2

1. Modalità di raccolta e conferimento

- 1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico.
- 1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
- 1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità.
- 1.4 Devono essere:
- a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature;
 - c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - d) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - f) utilizzare modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto.

2. Gestione dei rifiuti in ingresso

- 2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.
- 2.2 un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti.

3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti

- 3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero.
- 3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi.
- 3.3. I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento.
- 3.4. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
- 3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
- a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;
 - b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione.
- 3.6. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l'indicazione del rifiuto stoccato.
- 3.7. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
- 3.8. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
- 3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
- 3.10. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.
- 3.11. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
- 3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate. nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle,

ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

3.13. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

4. Messa in sicurezza dei RAEE

4.1. L'attività consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive.

4.2. La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti:

- a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209;
- b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori;
- c) pile;
- d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm²;
- e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;
- f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati;
- g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto;
- h) tubi catodici;
- i) colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC);
- l) sorgenti luminose a scarica;
- m) schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica;
- n) cavi elettrici esterni;
- o) componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
- p) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato I alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme

fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

- q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

4.4. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

- a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente;
- b) apparecchiature contenenti gas che riducono l'ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l'ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico;
- c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori.

5. Presidi ambientali

5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi.

5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri


5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

ALLEGATO IX

SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm ($a = 3,33$ mm), mentre l'altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo.



ALLEGATO X

INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE E LE COMUNICAZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 26

A. Informazioni da fornire all'atto della registrazione:

1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell'articolo 30 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 30, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o nazionale del produttore.
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I e III, nonché la tipologia specifica di AEE indicata nell'allegato II e IV.
4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
5. Marchio commerciale dell'AEE.
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

B. Informazioni da fornire per le comunicazioni:

1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
2. Periodo di riferimento.
3. Categoria di AEE di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso.
4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.

5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.

Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria.

TABELLA DI CONCORDANZA

Schema di decreto legislativo di recepimento direttiva 2012/19/UE (RAEE)

TESTO PROPOSTO	DIRETTIVA 2012/19/UE	D.lgs. 151/2005
Art. 1	Art. 1, Considerando n. 2, 3, 12	
Art. 2, co. 1	Art. 2, co. 1	
Art. 2, co. 2	Art. 2, co. 2, art. 4	
Art. 3, co. 1	Art. 2, co. 3	
Art. 3, co. 2	Art. 2, co. 4	
	Art. 2, co. 5 adempimenti della Commissione europea	
Art. 4, co. 1	Art. 3	
Art. 4 co. 2	Art. 3, co. 1. f)	
Art. 4, co. 3		Art. 3, lettera m), n. 4
Art. 5	Art. 4, Considerando 11	Art. 4, co. 1
Art. 6	Considerando 20, art. 6, co. 2, cpv. 2	
Art. 7	art. 14, co. 3, Considerando n. 6, 20 e	
Art. 8, co. 1	Art. 11, co. 1	
Art. 8, co. 2	Considerando n. 23, art. 12, co. 3, considerando 24	
Art. 8, co. 3	Art. 14, co. 1	
Art. 9	Considerando n. 23, art. 12, co. 3	
Art. 10	Considerando n. 23, art. 12, co. 3	
Art. 11, co. 1, 2	Art. 5, co. 2, lettera b), Considerando 14	
Art. 11, co. 3, 4, 5	Art. 5, co. 2, lettera c), Considerando 14, art. 12, co. 2	
Art. 12, co. 1, lettera a) e co. 2	Art. 5, co. 1 e co. 2, lettera a)	
Art. 12, co. 1, lettera b) e co. 2	Art. 5, co. 2, lettera d)	
Art. 12, co. 2		Art. 6, co. 1 bis
Art. 12, co. 3	Art. 5, co. 1	
Art. 12, co. 4	Art. 5, co. 2, lettera e), considerando 13	
Art. 13	Art. 5, co. 5	
Art. 14, co. 1, lettera a)	Art. 7, co. 1, cpv. 3	
Art. 14, co. 1, lettera b)	Art. 7, co. 1, cpv. 1	
Art. 14, co. 1, lettera c)	Art. 7, co. 1, cpv. 2	
	Art. 7, co. 3 adempimenti per Stati diversi dall'Italia	
	Art. 7, co. 4 adempimenti della Commissione europea	
Art. 14, co. 2	Art. 7, co. 5	
	Art. 7, co. 6 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 7, co. 7 adempimenti della Commissione europea	
Art. 14, co. 3	Art. 23, co. 1	
Art. 15, co. 1, 2, 3	Art. 12, co. 1, 2, Considerando	
Art. 16,	Art. 8, co. 1	
Art. 17, co. 1	Art. 6, co. 2	
Art. 17, co. 2	Art. 8, co. 1	

Art. 17, co. 3	Art. 6, co. 1	
Art. 18, co. 1	Art. 8, co. 1	
Art. 18, co. 2	Art. 8, co. 2 e 3	
	Art. 8, co. 4 adempimenti della Commissione europea	
Art. 18, co. 3	Considerando n. 9	
Art. 18, co. 4, 5	Art. 8, co. 5, considerando 17	
Art. 18, co. 6	Art. 8, co. 6	
Art. 19, co. 1, 2	Art. 11, co. 2, cpv. 1	
Art. 19, co. 3	Art. 11, co. 2, cpv. 2	
	Art. 11, co. 3 adempimenti della Commissione europea	
Art. 19, co. 4, 5, 6, 7, 8, 9	Art. 11, co. 4	
Art. 19, co. 10	Art. 23, co. 1	
Art. 19, co. 11	Art. 11, co. 5	
Art. 20, co. 1	Art. 9, co. 1, 3	
Art. 20, co. 2, 3, 4	Art. 9, co. 2, 3	
Art. 21, co. 1	Art. 10, co. 1	
Art. 21, co. 2	Art. 10, co. 2	
Art. 21, co. 3	Art. 23, co. 2, 3	
	Art. 10, co. 3 adempimenti della Commissione europea	
Art. 22, co. 1	Art. 16, co. 1	
Art. 22, co. 2	Art. 5, co. 2, lettera b)	
Art. 23, co. 1	Art. 12, co. 4	
Art. 23, co. 2	Art. 12, co. 2	
Art. 23, co. 3	Art. 12, co. 5	
Art. 23, co. 4	Art. 12, co. 3, 4	
Art. 24, co. 1	Art. 13, co. 1, cpv 2, 3	
Art. 24, co. 2	Art. 13, co. 1, cpv 1	
Art. 24, co. 3	Art. 13, co. 2	
Art. 25	Art. 12, co. 3, cpv 2	
Art. 26, co. 1	Art. 14, co. 2	
Art. 27, co. 1 e 2	Art. 15, co. 1, cpv 1	
Art. 27, co. 3 e 4	Art. 15, co. 1, cpv 2	
Art. 28, co.1, 2, 3, 4, 6 e 7	Art. 15, co. 2 cpv 1	
Art. 28, co. 5, 6 e 7	Art.14, co. 4, Considerando 25	
Art. 29 co.1, 2, 3, 4 e 6	Art. 16, co. 1, cpv 1	Art. 14
Art. 29, co. 5 e 7	Art. 16, co. 2	
	Art. 16 co. 3 adempimenti della Commissione europea	
Art. 30, co.1 e 2	Art. 17 co. 1, 2 e 3 .	
Art. 31, co. 1	Art. 16, co. 4	
Art. 31, co. 2	Art. 16, co. 5	
Art. 32	Art. 18, Considerando 30	
Art. 33		
Art. 34, co.2	Art. 7, co.2	
Art. 35	Art. 23, co. 1, cpv 1 , Considerando 27	
Art. 36		
Art. 37	Art. 23 , co.1 cpv 2	
Art. 38	Art. 22	
Art. 39		
Art. 40, co 1	Art. 24 , co. 1 , cpv 2	

Art. 41		Art. 19
Art. 42		
Allegato I	Allegato I	
Allegato II	Allegato II	
Allegato III	Allegato III	
Allegato IV	Allegato IV	
Allegato V	Allegato V	
Allegato VI	Allegato VI	
Allegato VII	Allegato VII	
Allegato VIII	Allegato VIII	
Allegato IX	Allegato IX	
Allegato X	Allegato X	
	Art. 3, co. 5 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 8 co. 5 , cpv 3 e 4 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 20, co. 3 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 11, co. 6 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 12, co. 6 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 16 , co. 5 cpv 3 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 19 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 20 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 21 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 23 co. 4 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 25 adempimenti della Commissione europea	
	Art. 26 non deve essere recepito	
	Art. 27 non deve essere recepito	

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione.

Lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, è volto a recepire la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche e d elettroniche (RAEE).

L'adozione della predetta direttiva 2012/19/UE è nata dall'esigenza di apportare diverse modifiche sostanziali alla prima direttiva comunitaria adottata in materia di RAEE, la direttiva 2002/96/CE, al fine di superare le criticità operative derivate dall'applicazione delle sue disposizioni e di completare il quadro normativo risultante dal recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Anche a livello nazionale, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/96/CE (decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151), ha fatto emergere, nel tempo, diverse criticità di natura operativa dovute in parte sia all'incremento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato ed al conseguente aumento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da gestire, sia alla necessità di arginare, mediante controlli più incisivi, i flussi di RAEE gestiti illecitamente.

Conformemente alla direttiva che recepisce, lo schema di decreto in esame si propone di:

- potenziare gli strumenti già previsti nella precedente direttiva;
- prevenire o ridurre gli impatti sull'ambiente connessi alla produzione delle AEE;
- incrementare i livelli di raccolta e di recupero e migliorare la qualità del trattamento dei RAEE;
- rafforzare le misure di controllo;
- ridurre i costi amministrativi mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dell'ambiente.

Per realizzare questi obiettivi, il provvedimento in esame prevede :

- modifiche al campo di applicazione della precedente direttiva, al fine di estendere gradualmente gli effetti delle disposizioni a tutte le AEE. Sono infatti previsti due diversi periodi di operatività, dei quali solo il secondo, decorrente dal 2018, riferito a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- l'estensione immediata del campo di applicazione ai pannelli fotovoltaici, precedentemente non contemplati;
- una diversa suddivisione delle categorie di RAEE indicate negli allegati;
- l'introduzione di un criterio oggettivo per qualificare i RAEE "dual use", ovvero quei RAEE che possono provenire sia dai nuclei domestici che dal flusso dei RAEE professionali, e che risultano ora assimilati ai RAEE domestici;
- l'introduzione di una definizione di produttore più dettagliata, riferita al contesto nazionale;
- il rafforzamento degli obblighi ricadenti sui produttori e sui distributori che utilizzano tecniche di vendita a distanza;
- l'introduzione dell'obbligo di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni da parte dei distributori gratuitamente, in ragione dell'uno contro zero, ovvero senza l'obbligo per il conferitore di acquistare una nuova AEE equivalente;
- l'introduzione di misure volte ad incentivare la preparazione per il riutilizzo;

- modifiche delle norme sul finanziamento della gestione dei RAEE, tra cui relativamente alla *visible fee* la possibilità per gli Stati Membri di decidere se rendere visibile o meno i costi relativi alla gestione dei RAEE;
- l'individuazione di diversi e più onerosi obiettivi di raccolta con ripercussioni anche sugli obiettivi di recupero e riciclaggio;
- l'introduzione di nuovi requisiti tecnici, definiti in apposito allegato, per le spedizioni transfrontaliere di AEE usate, volti ad evitare elusioni alla normativa sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il provvedimento in esame si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo il complesso delle disposizioni in materia di RAEE.

A tal fine si è ritenuto di abrogare il decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, e, per esigenze di completezza ed organicità della disciplina, sono state ricomprese nel nuovo intervento normativo:

- le disposizioni dell'articolo 21, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, concernenti la semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- le disposizioni dell'articolo 22, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96, relative alla gestione ed alla realizzazione dei centri di raccolta dei RAEE;
- alcune disposizioni del decreto 25 settembre 2007, n. 185, recante istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE;
- alcune disposizioni decreto 25 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2007, recante istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- alcune disposizioni decreto 8 marzo 2010, n. 65, regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Nel merito del provvedimento si precisa che, in occasione del recepimento della direttiva 2012/19/UE, si è provveduto a disciplinare i modelli di gestione attraverso i quali i produttori possono adempiere agli obblighi sui medesimi ricadenti, anche al fine di garantire una adeguata tutela del mercato.

Con riferimento all'apparato sanzionatorio introdotto, si precisa che le sanzioni sono in larga parte identiche a quelle già contenute nel decreto legislativo 151/2005, fatte salve quelle che si sono rese necessarie in considerazione del nuovo assetto organizzativo delineato con il presente provvedimento.

Inoltre, sono state definite le disposizioni per l'apposizione del marchio in conformità agli standard europei in materia, con lo scopo di consentire l'identificazione del produttore e la tracciabilità dei RAEE.

II. I singoli articoli e gli allegati.

Lo schema di decreto si compone di cinque Titoli, rubricati come segue:

- Titolo I: "Principi generali";
- Titolo II: "Gestione dei RAEE";

- Titolo III: “Finanziamento della gestione dei RAEE”;
- Titolo IV: “Informazione e monitoraggio”;
- Titolo V: “Coordinamento, controllo e vigilanza”;
- Titolo VI: “Sanzioni, disposizioni transitorie e finali”.

Il Titolo II è articolato a sua volta in:

- Capo I: “Sistemi di gestione dei RAEE”;
- Capo II: “Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero”;
- Capo III: “autorizzazioni, spedizioni e vendita a distanza”.

L’articolato è seguito da 10 allegati in coerenza a quanto previsto dalla direttiva.

Il **Titolo I** comprende le disposizioni inerenti i principi e criteri applicativi di portata generale inerenti l’applicazione del decreto.

Si illustrano di seguito i singoli articoli del provvedimento.

L’articolo 1 individua le finalità del decreto nella protezione dell’ambiente e della salute umana, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della Direttiva. Tali obiettivi sono attuati predisponendo specifiche misure e procedure volte a prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla produzione e dalla gestione dei RAEE, e idonee a migliorare l’efficacia dell’uso delle risorse.

Invero, la direttiva adotta un approccio volto a prendere in considerazione l’intero ciclo di vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. considerando n. 11), al fine di garantire un uso efficiente delle risorse e facilitare, mediante apposite tecniche di progettazione, la gestione degli stessi nel momento in cui si trasformano in rifiuti. Il forte legame esistente tra la caratterizzazione dell’AEE immessa sul mercato e le modalità di gestione del RAEE che dalla stessa sia derivato emergono chiaramente nel principio della “responsabilità del produttore”, su cui si fonda l’impianto normativo della direttiva (cfr. considerando n. 6, 11, 12, 23; articolo 7, 8, 11, 12, 13, 14 della Direttiva). Inoltre, una delle fasi specificamente disciplinate dalla Direttiva ai fini di facilitare le fasi di gestione dei RAEE è proprio la progettazione delle AEE (articolo 4).

L’intera disciplina dei RAEE si conforma inoltre ai principi generali in materia di gestione dei rifiuti, come previsto dall’articolo 1 della Direttiva che rinvia agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2008/98/CE.

L’articolo 2 delinea l’ambito oggettivo di operatività del decreto in conformità alle disposizioni della direttiva che ne definiscono il campo di applicazione (articolo 2 ed Allegati I, II, III e IV).

L’ambito di applicazione si differenzia in due periodi:

- a) il primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto e si protrae sino al 14 agosto 2018. Esso si caratterizza per un campo di applicazione “chiuso”, identico a quello ad oggi vigente con la sola eccezione per i pannelli fotovoltaici, inclusi nell’ambito di applicazione dei RAEE proprio dalla Direttiva 2012/19/UE. Durante questo primo periodo le AEE sono organizzate in 10 categorie, riportate nell’Allegato I ed elencate in modo non esaustivo nell’Allegato II. Anche tali Allegati sono sostanzialmente identici agli Allegati I A e 1B della normativa previgente rappresentata dal decreto legislativo 151/2005.
- b) il secondo periodo decorre dal 15 agosto 2018 ed è caratterizzato dall’estensione del campo di applicazione a tutte le AEE immesse sul mercato (campo di applicazione cd. “aperto”). A decorrere dalla medesima data tutte le AEE rientranti nel campo di applicazione sono classificate in 6 categorie, riportate nell’allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell’Allegato IV.

L'articolo 3 individua, conformemente all'articolo 2, commi 3 e 4 della Direttiva le esclusioni dal campo di applicazione in ragione dell'operatività dello stesso. In particolare:

il **comma 1** riporta le esclusioni che operano sin dal momento dell'entrata in vigore del decreto.

il **comma 2** elenca le ulteriori esclusioni che si applicano a far data dal 15 agosto 2018, ovvero dal momento in cui il decreto si applica a tutte le AEE.

L'articolo 4 riporta tutte le definizioni presenti nella direttiva e, per garantire il necessario coordinamento con la normativa nazionale di settore, introduce alcune definizioni già presenti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nei decreti ministeriali 25 settembre 2007, n. 185 e 8 marzo 2010, n. 65.

Delle definizioni contenute nell'articolo 4:

- a) non compaiono più le definizioni di "reimpiego" e di "recupero di energia", precedentemente previste all'articolo 3 del decreto legislativo 151/2005, superate già dalla Direttiva 2008/98/CE e non menzionate nella Direttiva 2012/19/UE;
- b) alcune definizioni sono introdotte in recepimento della Direttiva: "utensili industriali fissi di grandi dimensioni", installazioni fisse di grandi dimensioni", "macchine mobili non stradali", "RAEE di piccolissime dimensioni";
- c) altre definizioni sono introdotte pur non essendo previste dalla Direttiva, in quanto utili a chiarire alcuni dubbi applicativi: "distributore al dettaglio", "deposito preliminare alla raccolta", "marchio", "raggruppamento", "luogo di raggruppamento".

Con riferimento alle definizioni recepite dalla direttiva, si segnala che, per esigenze coerenza con il testo e di conformità linguistica con la terminologia utilizzata nella versione ufficiale inglese della direttiva (cfr con art. 3, lettera c: "*large scale fixed installations*"), segnalate anche dalle associazioni dei produttori, si è scelto di utilizzare il termine "installazioni" in luogo del termine "impianti".

Per quanto riguarda le altre definizioni si evidenzia che:

- a) la nozione di "immissione sul mercato", riportata alla lettera p), è stata correlata al mercato nazionale in quanto, diversamente operando, si sarebbe violata la sovranità degli altri stati estendendo ad essi l'applicazione della disciplina contenuta nel decreto nazionale;
- b) la definizione di "deposito preliminare alla raccolta", prevista alla lettera x) è stata ripresa direttamente dalla direttiva quadro 2008/98/CE sui rifiuti, per dar seguito a quanto esplicitato nei considerando 4 e 14 della direttiva 2012/19/UE e nel considerando 15 della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 5 prevede l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a promuovere, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui al Decreto Ministeriale 7 ottobre 2013, la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibile di AEE. Tali misure, volte a facilitare le operazioni di smontaggio, riparazione, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali, sono definite prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita delle apparecchiature e le migliori tecniche disponibili, come previsto dall'articolo 4 della Direttiva.

L'articolo 6 individua nelle operazioni di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo le azioni prioritarie da porre in essere per la gestione dei RAEE. Tali azioni oltre ad essere coerenti con le finalità del decreto, danno attuazione nell'ordinamento nazionale al considerando n. 20 della direttiva 2012/19/UE. L'inserimento di un apposito articolo dedicato ai criteri di priorità nella gestione dei RAEE si è reso necessario anche in considerazione del richiamo, contenuto nell'articolo 1 della Direttiva, all'articolo 4 della Direttiva 2008/98/CE recante la disciplina della "gerarchia dei rifiuti".

L'articolo 7 disciplina la preparazione per il riutilizzo e il riutilizzo.

Il **comma 1** definisce le modalità e gli strumenti operativi con i quali si realizza la primazia della preparazione per il riutilizzo rispetto alle altre forme di gestione dei RAEE, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3 della Direttiva.

Il **comma 2** prevede che nei centri di raccolta siano allestite apposite aree per consentire al cittadino di conferire direttamente i RAEE che possono essere avviati alla preparazione per il riutilizzo.

Il Titolo II comprende le disposizioni volte a definire e razionalizzare l'apparato organizzativo attraverso il quale i produttori sono tenuti ad adempiere agli obblighi sui medesimi ricadenti in virtù della Direttiva ed in conformità al principio della responsabilità estesa del produttore.

Tali modalità si applicano a tutti i produttori, indipendentemente dalla natura dell'AEE immesso sul mercato (ovvero che dall'AEE siano generati RAEE domestici oppure RAEE professionali).

L'estensione di tali regimi anche ai RAEE professionali deriva dalla necessità di raggiungere ben più elevati obiettivi di raccolta e recupero, anche in considerazione del fatto che la direttiva, a partire dal 2016, non pone più alcuna distinzione tra RAEE domestici e professionali, ai fini del raggiungimento degli obiettivi. La previsione di un regime unico sia per i RAEE domestici che per i RAEE professionali, si inserisce, dunque, nel più generale processo di adeguamento del contesto italiano ai nuovi obiettivi di raccolta e recupero riferiti ad entrambe le tipologie di RAEE indifferentemente.

L'articolo 8 introduce la possibilità per i produttori di scegliere se adempiere agli obblighi sui medesimi ricadenti mediante la costituzione di un sistema individuale o l'adesione ad un sistema collettivo in forma di consorzio.

La Direttiva 2012/19/UE infatti, offre proprio queste due opzioni alternative di gestione, prevedendo che "ciascun produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo (quello di finanziamento della gestione) o individualmente o aderendo a un sistema collettivo" (cfr. articolo 12, par. 3).

Alla luce del mutato contesto normativo europeo, e dell'esigenza di adeguare, sul versante organizzativo, il settore dei RAEE agli altri settori nei quali si esplica la responsabilità estesa del produttore (v. pneumatici, oli usati, imballaggi etc.), si è ritenuto opportuno disciplinare espressamente i sistemi individuali e quelli collettivi di gestione dei RAEE.

Tale previsione, peraltro, non fa che prendere atto di un assetto organizzativo già esistente e sorto per spontanea iniziativa dei produttori di AEE presenti sul territorio nazionale.

I sistemi individuali operano previo riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente, della effettiva capacità di raccogliere e recuperare su tutto il territorio nazionale i RAEE prodotti dal medesimo soggetto che abbia istituito il sistema.

Il modello consortile, adottato come struttura organizzativa obbligatoria per i sistemi collettivi, consente da un lato ai produttori di adempiere ai loro obblighi senza predisporre in via individuale un sistema apposito di raccolta e recupero, dall'altro permette al soggetto pubblico (nella specie al Ministero dell'ambiente, anche attraverso il Comitato di vigilanza e controllo) di esplicitare un'attività di vigilanza. Tale ultima funzione si realizza dalla predisposizione di uno schema tipo di statuto alla determinazione delle quote di mercato e mira a garantire:

- a) condizioni uniformi di gestione su tutto il territorio nazionale;
- b) un maggior controllo dei flussi gestiti dei RAEE;
- c) la trasparenza della rendicontazione anche al fine di verificare la corrispondenza tra i costi sostenuti e i contributi percepiti.

In ultimo, l'articolo 8 disciplina espressamente il contributo, come strumento di cui i produttori si avvalgono per sostenere economicamente i costi della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto legislativo. Tale contributo, introdotto nel nostro ordinamento con il

recepimento della prima direttiva RAEE, è stato di recente oggetto di uno specifico intervento normativo volto a confermare l'utilizzo "*sine die*" della forma visibile dell' contributo, ossia della indicazione dello stesso in modo separato dal costo dell'AEE (legge 11 febbraio 2013, n. 11, di conversione del decreto legge 1/2013).

In linea di continuità con la vigente disciplina del contributo ambientale ed in conformità alla previsione della Direttiva (art. 14, par. 1) l'articolo dispone che il contributo può essere facoltativamente indicato in fattura nelle transazioni di vendita tra operatori economici, e, sempre facoltativamente, indicato nel prezzo di vendita al consumatore finale.

Coerentemente con l'impostazione generale, il contributo deve essere comunicato al Ministero dell'ambiente annualmente, ai fini dell'esercizio della prevista attività di vigilanza.

L'articolo 9 disciplina nel dettaglio le modalità di costituzione e funzionamento dei sistemi individuali, al fine di consentire anche ai singoli produttori di predisporre un modello autonomo di gestione dei RAEE derivanti dalle proprie AEE, purché operante su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'operatività del sistema è richiesto un riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente, volto a valutarne l'efficacia, effettività, economicità e trasparenza. Dal momento che i sistemi individuali operano autonomamente sin dalla fase della raccolta, la norma prospetta due opzioni:

- a) la predisposizione di un sistema di restituzione dei RAEE al produttore delle corrispondenti AEE, in modo da garantire allo stesso la gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature che abbia immesso sul mercato;
- b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale. Considerando che l'articolo 15 prevede per i sistemi collettivi la stipula di appositi accordi di programma tra il Centro di Coordinamento e l'Ance per definire le modalità concordate di raccolta, si è prevista la possibilità, anche per i sistemi individuali, di avvalersi delle medesime modalità ivi previste con riferimento ai sistemi collettivi.

Il riconoscimento è posto come requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale, come previsto al comma 5 e confermato al successivo articolo 29, comma 3. Correlativamente, la revoca del riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di recupero determina la cancellazione automatica dal Registro, oltre all'applicazione delle previste conseguenze sanzionatorie.

I sistemi individuali riconosciuti vengono poi sottoposti, durante la loro attività, ad obblighi di comunicazione volti a garantire il monitoraggio dei flussi gestiti e la vigilanza da parte del Ministero dell'ambiente.

L'attività di riconoscimento dei sistemi individuali non comporta nuovi oneri in capo all'amministrazione, in quanto risulta già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio specificamente attribuite alla competente Direzione generale dal regolamento interno di organizzazione.

L'articolo 10 disciplina nel dettaglio i sistemi collettivi, prevedendo l'obbligatorietà della forma consortile, la personalità giuridica di diritto privato, l'assenza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.

Anche per i sistemi collettivi è prevista una forma di controllo preliminare, mediante l'approvazione dello statuto in conformità ad uno statuto tipo predisposto dal Ministero dell'ambiente, e successiva mediante obblighi di comunicazione e di relazione. L'approvazione dello statuto da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è requisito necessario per l'iscrizione del sistema collettivo al Registro nazionale.

L'attività di emanazione dello statuto-tipo e quella conseguente di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi, non comporta nuovi oneri in capo all'amministrazione, in quanto risulta già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio specificamente attribuite alla competente Direzione generale dal regolamento interno di organizzazione.

Per rendere più efficiente l'operatività del sistema collettivo, senza snaturarne la sua funzione, è stata prevista la possibilità che ai sistemi partecipino "previo accordo con i produttori" anche i distributori, raccoglitori, riciclatori e recuperatori.

L'articolo 11 definisce le modalità e condizioni di ritiro, da parte dei distributori, dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in ragione del criterio dell'uno contro uno e dell'uno contro zero.

In particolare, i **commi 1 e 2**, in sostituzione dell'art. 22 della legge 6 agosto 2013, n. 65 (parzialmente abrogato dall'art. 42 del decreto in esame), individuano le modalità con le quali si realizza il deposito preliminare alla raccolta, organizzato dai distributori per contenere i RAEE domestici che i medesimi sono tenuti a ritirare gratuitamente al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Innovativo è il rafforzamento degli obblighi dei distributori che operano con modalità di vendita a distanza. L'inclusione di una apposita disposizione con riferimento al ritiro effettuato dai distributori, oltre a rispondere ad esigenze di completezza e di organicità del testo, si è resa necessaria per apportare delle modifiche alla disciplina del deposito, alcune delle quali fortemente volute dai distributori. In tal senso la nuova disciplina consente al distributore:

- a) di poter effettuare il deposito preliminare alla raccolta presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65;
- b) di poter trasportare i RAEE ai centri di raccolta o agli impianti autorizzati al "trattamento adeguato".

Inoltre, l'articolo 11, similmente a quanto già previsto nell'art. 22 del legge 6 agosto 2013, n. 65, individua le condizioni in presenza delle quali il raggruppamento effettuato dal distributore può qualificarsi come deposito preliminare alla raccolta. La disposizione in esame modifica la disciplina previgente, sia rispetto alla durata del deposito sia con riferimento ai quantitativi. In particolare la durata del deposito, in conformità alle richieste delle associazioni di categoria, può protrarsi sino a tre mesi o, in alternativa, sino a quando il quantitativo depositato raggiunga i 3500 kg. La possibilità elevare il quantitativo dei RAEE depositati, invece, per evidenti esigenze di tutela ambientale, è condizionata alla necessità che il trasporto successivo sia effettuato da soggetti iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il **comma 3** consente, in presenza di determinate condizioni, al detentore di un RAEE di piccolissime dimensioni di poterlo conferire al distributore gratuitamente e senza l'obbligo di acquisto di un AEE di tipo equivalente. A tal fine la disposizione prevede che "i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati effettuano all'interno degli stessi negozi o in prossimità immediata di essi, la raccolta a titolo gratuito di tale tipologia di RAEE". In conformità alle previsioni del considerando n. 14 della Direttiva, i predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti di registrazione o di autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma i distributori sono comunque tenuti a gestire tali rifiuti nel rispetto degli adempimenti e degli oneri previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il **comma 4** prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico volto a definire le modalità semplificate per il ritiro gratuito presso i distributori al dettaglio, in ragione dell'uno contro zero.

L'articolo 12, prevede l'attivazione di specifiche misure ed azioni finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero stabiliti dalla Direttiva 2012/19/UE. Nel dettaglio, le misure per incrementare la raccolta differenziata dei RAEE domestici, sono le stesse già individuate dal decreto legislativo 151/2005.

Il **comma 1** prevede che la raccolta sia, infatti, affidata ai centri di raccolta comunali ed ai sistemi di raccolta o di restituzione organizzati direttamente dai produttori [lettere a) e b)]. I centri di raccolta

comunali per il conferimenti dei RAEE non differiscono da quelli che i Comuni sono obbligati a predisporre per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Pertanto la raccolta dei RAEE domestici non dovrebbe determinare nuovi oneri per i Comuni. In ogni caso, gli eventuali costi per l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta che si rendesse necessaria sarebbe comunque disciplinata dall'accordo di programma di cui all'articolo 15, comma 3.

Il **comma 2** prevede che la realizzazione dei centri di raccolta nei quali possono essere conferiti i RAEE può essere autorizzata sia con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, ma anche ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale precisazione si è resa necessaria in quanto alcune regioni hanno erroneamente ritenuto applicabili le modalità semplificate di conferimento dei RAEE da parte dei distributori solo per i conferimenti effettuati presso i centri di raccolta realizzati ai sensi del D.M. n. 99/2008 e non anche per i conferimenti effettuati presso gli impianti di raccolta autorizzati sulla base delle procedure ordinarie previste dalle disposizioni della Parte Quarta del decreto legislativo 152/2006.

Il **comma 3** costituisce diretto recepimento dell'articolo 5, comma 1 della Direttiva.

Il **comma 4** dell'articolo in esame, in conformità al disposto del tredicesimo considerando e dell'articolo 5, comma 2, lettera e) della Direttiva, consente al distributore di rifiutare "il ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed elettronica, nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE". A completamento della precedente previsione, i suddetti rifiuti devono essere conferiti dal detentore al centro di raccolta, che non può rifiutarsi di ritirarli. La gestione degli stessi avviene in conformità a quanto previsto con l'Accordo di programma previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera c).

L'articolo 13 definisce le modalità per la raccolta differenziata dei RAEE professionali, imponendo ai produttori di organizzare e gestire adeguati sistemi di raccolta differenziata, sostenendone i relativi costi. Tale norma costituisce recepimento dell'articolo 5, comma 5 della Direttiva.

L'articolo 14 stabilisce specifici obiettivi di raccolta differenziata annuali, scaglionati in tre periodi temporali successivi. In particolare:

il **comma 1** prevede che:

- a) fino a 2016 l'obiettivo di raccolta, riferito ai soli RAEE domestici, è di almeno quattro chilogrammi in media per abitante ed è identico all'obiettivo individuato dal decreto legislativo 151/05;
- b) dal 2016 il tasso di raccolta minimo da raggiungere è del 45%, calcolato sulla base del peso totale di tutti i RAEE raccolti, domestici e professionali, in un dato anno ed espresso in percentuale del peso medio di AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti;
- c) dal 2019 il tasso di raccolta da conseguire per ciascun anno è pari al 65% delle AEE domestiche e professionali immesse sul mercato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85% dei RAEE domestici e professionali generati sul suo territorio.

Il **comma 2** attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di definire la metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE generati da applicarsi sull'intero territorio nazionale.

Il **comma 3**, in conformità con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 151/05, prevede che il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta continui ad essere affidato all'ISPRA.

L'articolo 15 stabilisce l'obbligo per i produttori di assicurare il ritiro, su tutto il territorio nazionale, dei RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali.

Per quanto riguarda le modalità di ritiro, il **comma 1** dell'articolo rinvia a quanto definito nelle apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto, nel caso in cui il ritiro sia effettuato dai sistemi individuali, o alle indicazioni fornite dal Centro di Coordinamento, qualora si tratti di sistemi collettivi.

In continuità con quanto previsto dal decreto legislativo 151/2005, la responsabilità dei produttori per i RAEE domestici, riguarda il finanziamento delle operazioni "di raccolta, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e depositati presso i centri di raccolta".

Tuttavia, il **comma 2**, in attuazione al disposto del ventitreesimo considerando e dell'articolo 12, comma 2, della Direttiva 2012/19/UE, ha previsto la stipula di un apposito Accordo di programma tra il Centro di Coordinamento e l'ANCI, in cui sono definiti, tra le altre, anche gli "oneri per lo svolgimento delle attività di raccolta" nella forma di "premi di efficienza" che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività.

Ciò è stato previsto in ragione delle citate disposizioni della Direttiva che, con riferimento al finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, hanno riconosciuto agli stati membri il "dovere di incoraggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta di RAEE domestici, in particolare finanziandone la raccolta".

In tal senso, quindi, la previsione normativa di un Accordo di programma, rappresenta lo strumento con il quale si è scelto di "incoraggiare" i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.

La scelta di questa modalità convenzionale di organizzazione del sistema di raccolta trova il proprio precedente normativo nell'articolo 224, comma 5 del decreto legislativo 152/2006 con riferimento al sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

L'Accordo di programma disciplina inoltre le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta e l'organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. A tal fine il **comma 3** definisce almeno le :

- a) condizioni generali di ritiro da parte sistemi collettivi dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali;
- b) modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
- c) modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell'articolo 12, conferiti ai centri di raccolta, attraverso l'individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei produttori; "premi di efficienza", ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
- e) l'adeguamento e l'implementazione dei centri di raccolta comunali e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività.

Il **comma 4**, in coerenza con le regole del mercato e per garantire agli operatori indipendenti dai produttori la possibilità di poter ritirare i RAEE depositati nei centri di raccolta, prevede che il citato Accordo non dia origine ad alcun diritto di esclusiva in favore dei produttori.

Il **comma 5**, al fine di garantire il funzionamento del "sistema di gestione dei RAEE" previsto dal decreto in esame ed in considerazione dell'importanza che il ritiro dei RAEE depositati nei centri di raccolta da parte dei produttori assolve ai fini del perseguimento degli obiettivi individuati dalla Direttiva, prevede un meccanismo volto ad assicurare che le modalità per il ritiro siano comunque definite. Difatti, nel caso di mancata stipula dell'Accordo nei termini di legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, lo stesso Ministro provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 16 disciplina il ritiro ed il trasporto dei RAEE conferiti ai distributori. A tal fine: il **comma 1** prevede che tali RAEE possono essere trasportati dai distributori :

a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) nelle modalità indicate dal Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185;

b) agli impianti di trattamento adeguato, nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale ultima possibilità è stata inserita accogliendo le richieste della distribuzione.

Il **comma 2**, similmente a quanto stabilito nell'articolo 15, rimette ad apposito Accordo di programma l'individuazione delle modalità di ritiro e di raccolta dei RAEE conferiti ai distributori, nonché dei rispettivi oneri.

Tale Accordo è stipulato tra ANCI, associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione e Centro di coordinamento, sentito il Comitato di indirizzo.

L'accordo definisce anche le modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di Coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Anche in questo caso, qualora le parti non concludano l'accordo nei tempi previsti, il **comma 3** riconosce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di invitare le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, di provvedere direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L'**articolo 17** prevede che la raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE debbano essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l'integrità dei RAEE. Tali modalità sono imposte per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. L'articolo vieta lo smaltimento dei RAEE che non siano stati sottoposti al preventivo trattamento adeguato e, a tal fine, impone l'obbligo di avviare tutti i RAEE raccolti agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo.

L'**articolo 18** nei **commi 1 e 2** definisce il trattamento adeguato ed individua le modalità e le condizioni minime in presenza delle quali una operazione di trattamento può qualificarsi "adeguata". I requisiti tecnici e le modalità di gestione e di stoccaggio sono stabilite negli Allegati VII e VIII, il cui rispetto è espressamente imposto dall'articolo in esame. In applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, i produttori devono istituire sistemi per il "trattamento adeguato" dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.

Il **comma 3** prevede che per i RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono il trattamento adeguato deve tener conto anche delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1005/2009, nonché del Regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Il **comma 4** prevede che per ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE e per garantire che tale trattamento sia effettuato in conformità alle migliori tecniche di disponibili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto degli standard già adottati a livello europeo dagli organismi di normazione, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche ulteriori rispetto a quelli contenuti negli allegati VII e VIII, da rispettare nell'esercizio delle operazioni di trattamento e le relative modalità di verifica.

Il **comma 5** prevede che i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento, sono tenuti a presentare, entro tre mesi, l'istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione. Entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata sono tenuti a rilasciare il provvedimento. La possibilità di stabilire norme di qualità per il trattamento è prevista dall'art. 8, comma 5 della direttiva. Tale disposizione ha la funzione di rendere immediatamente operative le prescrizioni contenute nel comma 1. Il rilascio delle autorizzazioni non comporta nuovi oneri in per le

amministrazioni coinvolte, in quanto tali attività sono già attribuite istituzionalmente attribuite alle Regioni o alle Provincia delegata. La possibilità di stabilire norme di qualità per il trattamento è prevista dall'art. 8, comma 5 della direttiva.

Il **comma 6** prevede l'adeguamento degli accordi di programma già stipulati dal Centro di Coordinamento al decreto ministeriale a seguito dell'emanazione dello stesso.

Il **comma 7** prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, definisca con decreto, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali scopi, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). L'emanazione di tale decreto è già prevista nella legislazione vigente, dall'art. 8, comma 11 del decreto legislativo 151/2005.

L'articolo 19 riprende gli obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio individuati dalla Direttiva 2012/19/UE e li rende obbligatori nel nostro ordinamento giuridico.

Il **comma 1** prevede che per conseguire i suddetti obiettivi, i produttori, in attuazione al principio della responsabilità estesa del produttore, sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero tutti i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo. Tali obiettivi sono specificati nell'Allegato V e resi vincolanti per effetto di un richiamo espresso contenuto nell'art. 19.

Il **comma 2** dispone che, in conformità alle previsioni della Direttiva, il calcolo per verificare il raggiungimento degli obiettivi si effettua dividendo il peso per categoria dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell'articolo 18, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.

Il **comma 3** precisa che non sono prese in conto per il raggiungimento di tali obiettivi, le attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero.

I **commi 4, 5 e 6** prevedono che ai fini del calcolo di tali obiettivi, i titolari dei centri di raccolta devono acquisire la documentazione relativa al:

- a) peso dei RAEE, ai loro componenti, materiali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione per il riutilizzo;
- b) peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo.

Per attuare tale disposizione sono stati previsti nuovi adempimenti di annotazione sul registro di carico e scarico in capo ai titolari dei centri di raccolta, degli impianti di trattamento adeguato e degli impianti di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo.

Invero, l'articolo 11, comma 4 della Direttiva 2012/19/UE prevede che tale documentazione sia detenuta dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome. Considerata l'impossibilità per il produttore dell'AEE di poter acquisire le informazioni richieste, fin dal recepimento della Direttiva RAEE 1, il legislatore nazionale aveva trasferito l'onere di acquisizione della documentazione dal produttore al titolare dell'impianto, dal momento che solo quest'ultimo è effettivamente in grado di disporre (articolo 7, comma 3 della Direttiva 2002/96/CE come recepito dall'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 151/2005).

Il **comma 7, 8 e 9**, al fine di garantire l'acquisizione ufficiale dei suddetti dati prevede che annualmente i titolari degli impianti ne diano comunicazione tramite il Modello Unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, o tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalità dalla stessa disciplinati.

Il **comma 10** prevede che, conformemente a quanto già accade nel sistema vigente (articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 151/2005), ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui all'Allegato V ed a tal fine trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulla base delle informazioni acquisite.

Il **comma 11**, in attuazione alle prescrizioni contenute nell'art. 11, comma 5 della Direttiva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento. L'emanazione di tale decreto è già prevista nella legislazione vigente, dall'art. 10, comma 7 del decreto legislativo 151/2005.

L'**articolo 20** contiene la disciplina delle autorizzazioni. In particolare:

il **comma 1** sancisce che le autorizzazioni e le procedure semplificate, disciplinate nella Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, devono prevedere le condizioni necessarie per garantire che gli impianti di trattamento siano realizzati e gestiti in conformità ai requisiti tecnici ed alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII.

I **commi 2, 3** attuano quanto richiesto dalla direttiva in merito alla necessità che anche le procedure di recupero semplificate aventi ad oggetto i RAEE, garantiscano il rispetto dei requisiti tecnici e delle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine è prevista l'emanazione di apposito decreto volto a definire i tipi, le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali i RAEE possano essere sottoposti al regime delle procedure semplificate di cui agli artt. 214, 214 e 216 del decreto legislativo 152/06. Il presente articolo non comporta nuovi oneri per le amministrazioni coinvolte in quanto si tratta di competenze già istituzionalmente attribuite a tali soggetti.

Il **comma 4** disciplina l'ispezione effettuata dalle Province, riprendendo quanto già previsto all'articolo 215, comma 1 e 216, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

L'**articolo 21** prevede ai **commi 1 e 2** le condizioni in presenza delle quali: l'operazione di trattamento può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale; i RAEE esportati possono essere conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19 del decreto in esame.

Il **comma 3** ha dato attuazione all'articolo 23, comma 2 della Direttiva, rendendo obbligatorio il rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato VI a tutte le spedizioni all'estero di AEE usate.

Tale misura è volta ad arginare l'elusione della normativa sulle spedizioni transfrontaliere sui rifiuti che molto spesso si realizza attraverso spedizioni di AEE usate che in realtà sono dei RAEE.

Come previsto dalla Direttiva è stato disposto che le spese di deposito siano sostenute dai soggetti responsabili della spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.

L'**articolo 22** prevede al **comma 1** che il produttore che non abbia sede nel territorio italiano e che fornisce AEE sul territorio nazionale mediante tecniche di comunicazione a distanza, possa effettuare l'iscrizione al Registro nazionale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30.

Al fine di rendere effettivamente operativo, anche nei confronti del distributore che effettua le vendite a distanza, l'obbligo del ritiro gratuito dei RAEE equivalente, in ragione dell'uno contro uno, su tutto il territorio nazionale, i **commi 2 e 3** prevedono che:

- a) il rappresentante autorizzato è responsabile anche dell'organizzazione del ritiro, nel caso in cui il distributore non abbia sede sul territorio nazionale;
- b) il distributore deve indicare in modo chiaro, pena di nullità del contratto con conseguente diritto alla richiesta dell'integrale restituzione della somma pagata, i luoghi di raggruppamento o convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire

gratuitamente i RAEE di tipo equivalente o le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna.

L'articolo 23, commi 1 e 2 disciplinano le modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici

Come già illustrato con riferimento all'art. 15 il decreto in esame recepisce le disposizioni della direttiva riproponendo lo stesso regime previsto nell'art. 10 e 11 del decreto legislativo 151/05. L'articolo, al **comma 3**, rinvia alla emanazione di un futuro decreto la definizione delle misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano immesse al di fuori del mercato nazionale oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2. Tale decreto, già previsto nella legislazione vigente dall'art. 8, comma 10 del decreto legislativo 151/2005, potrà essere emanato solo a seguito della definizione da parte della Commissione avrà definito i criteri per valutare le condizioni equivalenti.

Il **comma 4** ripropone il medesimo regime già previsto nel decreto legislativo 151/2005 con riferimento alle nelle categorie di RAEE di cui al punto 5 dell'Allegato I.

L'articolo 24 disciplina le modalità di finanziamento dei RAEE professionali.

Come per i RAEE domestici, il decreto in esame ha recepito disposizioni della direttiva riproponendo lo stesso regime previsto nell'articolo 12.

L'articolo 25 riprende il regime delle garanzie già previsto dal decreto legislativo 151/2005, estendendone l'obbligatorietà anche ai sistemi collettivi. Come nella disciplina vigente l'articolo prevede che le garanzie siano versate secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame legislativo dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. L'adozione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica.

L'articolo 26, commi 1 e 2 recepisce l'articolo 14 della Direttiva intitolato "informazioni agli utilizzatori".

Si tratta di un elenco d'informazioni che il produttore è tenuto a fornire all'utilizzatore finale per garantire la corretta gestione dei RAEE.

L'unica informazione aggiuntiva, rispetto a quelle già presenti nella precedente Direttiva e nell'articolo 13 del decreto legislativo 151/2005, è relativa "ai sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE ed alla possibilità ed alle modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1 o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3".

Il **comma 3**, in considerazione del fatto che la raccolta dei RAEE domestici è affidata prevalentemente ai centri di raccolta comunali, l'articolo prevede specifici obblighi di informazione anche a carico del gestore del servizio pubblico di raccolta.

L'articolo 27, comma 1 individua ulteriori obblighi di informazione a carico del produttore che hanno per destinatari gli impianti di trattamento. Si tratta di informazioni finalizzate ad ottimizzare le attività di preparazione per il riutilizzo, relative alla manutenzione, all'ammodernamento o alla riparazione dei RAEE, nonché di informazioni utili ad agevolare le operazioni di trattamento adeguato e di riciclaggio.

Il **comma 2** prevede che tali informazioni siano fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato, per ogni nuova tipologia di AEE.

Il **comma 3** specifica le informazioni che devono essere fornite agli impianti di trattamento e riciclaggio.

Il **comma 4** definisce le modalità con le quali i produttori assolvono a tali obblighi di informazione, consentendo agli stessi di avvalersi del Centro di Coordinamento che opera con funzioni di intermediazione.

L'articolo 28 contiene la disciplina del marchio e del simbolo, introdotta in recepimento di quanto previsto agli articolo 14 e 15 della Direttiva. In particolare:

il **comma 1** prevede l'obbligo di apporre il marchio sulle AEE immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005, così come previsto dall'articolo 15, comma 2 della Direttiva.

il **comma 2 e 4** indicano la norma tecnica di riferimento per l'apposizione del marchio, così come indicata nell'articolo 15, comma 2 della Direttiva.

i **commi 3 e 6** costituiscono esplicitazione del contenuto della norma CENELEC richiamata.

il **comma 5** introduce la disciplina del simbolo, rinviando all'Allegato IX, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4 della Direttiva.

il **comma 7** indica il luogo di apposizione del marchio e del simbolo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4 della Direttiva

L'articolo 29 disciplina il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. Tale Registro era già precedentemente previsto dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185. In particolare:

Il **comma 1** individua la funzione principale del registro e rinvia al decreto 25 settembre 2007, n. 185, nel quale è contenuta la disciplina applicabile.

Il **comma 2** individua i soggetti tenuti all'iscrizione nella categoria dei produttori.

Il **comma 3** contiene una novità, ovvero l'iscrizione al Registro non solo dei sistemi collettivi ma anche dei sistemi individuali.

Il **comma 4** prevede le modalità di iscrizione al registro e i principali obblighi informativi, conformemente a quanto già in precedenza previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 185/2007.

Il **comma 5** indica le modalità di iscrizione, anche per il tramite di rappresentante autorizzato, conformemente a quanto già precedentemente disposto dall'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 185/2007.

Il **comma 6** costituisce corretto recepimento di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, lettera b) della Direttiva

Il **comma 7** costituisce recepimento dell'articolo 16, comma 2, lettera d) della Direttiva.

L'articolo 30 disciplina la figura giuridica e le funzioni del rappresentante autorizzato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della Direttiva. In particolare:

il **comma 1** prevede l'obbligo per qualsiasi produttore che abbia la propria sede legale sul territorio di un altro Stato membro di designare un rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato può essere una persona giuridica o una persona fisica, a condizione, in quest'ultimo caso, che si tratti del legale rappresentante di una persona giuridica. Il rappresentante autorizzato consente al produttore di adempiere a tutti gli obblighi sul medesimo ricadenti in virtù della legislazione italiana.

Il **comma 2** disciplina l'ipotesi opposta in cui un produttore stabilito sul territorio nazionale intenda vendere le proprie AEE sul territorio di altro Stato europeo. Anche in tal caso è obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato, il quale consente al produttore di adempiere agli obblighi previsti nel paese di esportazione.

L'articolo 31 costituisce recepimento dell'articolo 16, commi 4 e 5 della Direttiva.

il **comma 1** in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16 ed in continuità con la disciplina vigente, prevede che l'ISPRA assicuri il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e che trasmetta annualmente una relazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali attività non comportano nuovi oneri o maggiori oneri per l'ISPRA.

il **comma 2** prevede obblighi informativi da parte del Ministero dell'ambiente nei confronti della Commissione europea, in conformità a quanto previsto all'articolo 16, comma 5 della Direttiva.

L'articolo 32, commi 1 e 2 riprendono quanto disposto nell'articolo 18 della Direttiva. Lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa avviene prevalentemente con modalità elettroniche e dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate per la finanza pubblica. Lo svolgimento di tali attività non comporta nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni coinvolte, in quanto si tratta di competenze istituzionalmente competono a tali amministrazioni.

L'articolo 33 disciplina il Centro di Coordinamento, organo già previsto dall'articolo 13, comma 8 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185.

La nuova disciplina interviene per un verso rafforzando le funzioni del Centro di Coordinamento come garante dell'uniforme gestione dei RAEE sull'intero territorio nazionale, dall'altro valorizzando il ruolo pubblico di vigilanza sul suo operato, mediante la previsione di due componenti di nomina ministeriale. In particolare:

il comma 1 reca il rinvio alle fonti normative già vigenti e disciplinanti il Centro di Coordinamento dal punto di vista operativo ed organizzativo. La forma prevista è quella del consorzio, con conseguente rinvio alle norme del codice civile applicabili a questo tipo di istituto, e la composizione, con obbligo di tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici di aderire al Centro di Coordinamento. Nella composizione del Centro di Coordinamento si manifesta una delle modalità prescelte per consolidare il controllo pubblico sull'operato di tale soggetto, in quanto si prevede la presenza di due soggetti di nomina ministeriale.

il comma 2 prevede, in maniera innovativa, l'obbligo per gli impianti di trattamento di iscriversi ad un apposito elenco tenuto dal Centro di Coordinamento, al fine di consentire a quest'ultimo di raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni provenienti proprio da tali impianti. Lo scopo di tale disposizione è di colmare le lacune informative con riferimento al quantitativo di RAEE trattati sul territorio nazionale, includendo anche tutti quelli che, affidati ad operatori collocati sul libero mercato o destinati a flussi diversi dal recupero (come il riutilizzo) rimangono esterni agli obblighi informativi già previsti per legge.

il comma 3 prevede la facoltà di partecipare al Centro di Coordinamento anche per i sistemi di gestione individuali di gestione dei RAEE domestici o per i sistemi (collettivi o individuali) di gestione dei RAEE professionali.

il comma 4 reca un ulteriore elemento di controllo pubblicistico sul Centro di Coordinamento, già previsto dalla disciplina previgente: l'approvazione dello Statuto mediante decreto interministeriale;

il comma 5 elenca le funzioni del Centro di Coordinamento, che conferiscono allo stesso un ruolo di garanzia dell'omogeneità e uniformità della gestione sul territorio nazionale, mediante il raccordo tra i vari operatori coinvolti, e un ruolo di raccolta di dati e informazioni, a completamento dell'attività già svolta da ISPRA.

il comma 6 conferma la possibilità che il Centro di Coordinamento si avvalga anche di soggetti terzi al fine dell'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

In particolare, le competenze di cui alla lettera h) sono già previste dall'articolo 10, comma 2, lettera g) decreto ministeriale 185/2007, di conseguenza non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 34 prevede nuovi oneri informativi da parte di quegli operatori economici collocati nella filiera della gestione dei RAEE ma non sempre destinatari della disciplina inerente il MUD. Si tratta

in particolare delle informazioni inerenti i RAEE gestiti negli impianti di trattamento (per i quali si è previsto peraltro l'obbligo di iscrizione al Centro di Coordinamento) e le informazioni inerenti i RAEE ricevuti dai distributori. Tali informazioni paiono assolutamente necessarie per avere una visione completa dei quantitativi effettivi di RAEE gestiti sul territorio nazionale. Si tratta inoltre di una modalità che consente di acquisire in tempi brevi le suddette informazioni e di conseguenza le utilizzarle agevolmente anche in sede di rendicontazione e di controllo. Affinché i dati acquisiti dal Centro di Coordinamento assolvano anche tale ultima funzione è previsto che tali dati siano trasmessi all' ISPRA. Per assicurare la trasmissione delle suddette informazioni da parte degli impianti di trattamento, si è previsto un apposito obbligo di iscrizione degli impianti di trattamento al Centro di Coordinamento e di comunicazione dei dati inerenti tutti i RAEE nei medesimi trattati. **Il comma 2** costituisce raccordo tra i nuovi obblighi informativi imposti agli impianti di trattamento e ai distributori e gli obblighi informativi ricadenti sullo Stato nei confronti degli altri Stati europei.

L'articolo 35 disciplina il Comitato di vigilanza e controllo, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ridefinito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (**comma 1**).

Tale disposizione non apporta modifiche ai compiti e alle modalità di costituzione e funzionamento già previste dal decreto ministeriale 25 settembre 2007.

Le attività di cui al **comma 4** sono già previste dal decreto ministeriale 25 settembre 2007 e dunque non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 36 disciplina in Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE.

Tale organo, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e ad oggi disciplinato dal Decreto Ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, risulta, a seguito del presente decreto legislativo, ulteriormente rafforzato (**comma 1**). La ratio sottesa alla norma di nuova introduzione consiste nell'esigenza di introdurre un interlocutore del Centro di Coordinamento idoneo a rappresentare gli interessi di tutte le categorie di soggetti dal medesimo non rappresentate seppure coinvolte nella filiera di gestione dei RAEE. In particolare, come emerge dal **comma 2**, se il Centro di Coordinamento rappresenta espressione organizzativa degli interessi dei produttori, il Comitato di indirizzo esprime la posizione di tutti gli operatori economici diversi dai produttori coinvolti nelle varie fasi del trattamento dei RAEE, rappresentati per il tramite delle rispettive associazioni di categoria. Oltre agli operatori privati, il Comitato è espressione anche dei soggetti pubblici coinvolti prevalentemente nella fase della raccolta dei RAEE domestici (Anci, Upi, Regioni, Confservizi) nonché esponenti delle Associazioni dei consumatori.

Il ruolo di dialogo tra il Comitato di indirizzo e il Centro di Coordinamento emerge chiaramente sia al **comma 4**, che nelle funzioni specificamente enunciate al **comma 5**.

L'articolo 37 riprende fedelmente il dettato dell'art. 23 della Direttiva stabilendo i termini minimi di ciò che deve essere oggetto delle attività di ispezione e di monitoraggio.

Tali attività rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici già deputati ai controlli ambientali e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 38 disciplina il regime sanzionatorio. In particolare, larga parte delle sanzioni previste in detto articolo sono re iterative di quelle già precedentemente contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come di seguito precisato:

il comma 1 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 2 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 3 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 4 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 5 riprende l'impianto dell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 6 riprende l'impianto dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, ma adatta il regime sanzionatorio alle nuove previsioni dell'articolo 28 del presente decreto legislativo, che impongono la marchiatura delle AEE e l'applicazione di un simbolo sulle stesse ai fini del corretto conferimento da parte dell'utilizzatore finale;

il comma 7 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 8 reitera la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 8 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

il comma 9 e il comma 10 introducono un nuovo regime sanzionatorio in correlazione con l'obbligo, di cui all'articolo 33, comma 3 per gli impianti di trattamento di iscriversi al Centro di Coordinamento e comunicare allo stesso una serie di informazioni con cadenza annuale;

il comma 11 introduce un regime sanzionatorio con riferimento all'obbligo di nomina, ai sensi dell'articolo 30, di un rappresentante autorizzato nel paese al cui interno si immette una nuova AEE, anche al fine di garantire il corretto recepimento dell'articolo 17, comma 2 della Direttiva;

il comma 12 introduce un regime sanzionatorio con riferimento alla spedizione delle AEE sospettate di essere RAEE, al fine di garantire il corretto recepimento dell'articolo 10 della Direttiva e un adeguato coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riferite al traffico transfrontaliero illecito di rifiuti.

L'articolo 39 disciplina le modalità di modifica degli allegati, riprendendo quanto già previsto nell'articolo 18 del decreto legislativo 151/05.

L'articolo 40 prevede le disposizioni transitorie e finali. In particolare:

Il comma 1 prevede espressamente che i sistemi collettivi già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, pur essendo tenuti a garantire l'adeguamento del proprio statuto allo statuto tipo predisposto dal Ministero, possono, fino all'approvazione dello stesso, continuare ad operare in conformità al precedente statuto senza soluzioni di continuità.

Il comma 2 prevede che sino all'adozione del decreto ministeriale volto a precisare le modalità di corresponsione della garanzia finanziaria da parte del produttore, la stessa si intende dal medesimo prestata anche semplicemente mediante l'adesione ad uno dei sistemi collettivi costituiti.

Il comma 3 introduce la disciplina per la gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva 2012/19/UE. A tal proposito si prevede l'operatività, del regime previsto dal presente decreto legislativo per i RAEE storici domestici o professionali, in ragione della natura del pannello fotovoltaico, fermo restando peraltro il rispetto dei decreti ministeriali relativi al regime di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

Il comma 4 introduce un regime transitorio con riferimento al marchio, ovvero prevede che il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 che obbligano all'apposizione di un marchio sulle AEE diventino vincolanti dopo il decorso di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

Il comma 5 è volto a consentire il contemperamento tra la nozione europea di RAEE storici, che risulta correlata al termine stabilito per il recepimento della prima direttiva RAEE (al 13 agosto 2005), e la data di piena applicazione delle disposizioni contenute nella suddetta direttiva nel nostro

ordinamento giuridico. Tale data, infatti, è riconducibile ad un periodo diverso e successivo rispetto a quello indicato nella Direttiva, in quanto la stessa è stata trasposta in ritardo.

Il comma 6 introduce un regime transitorio che consente di adeguare le procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi disciplinate dal D.M. 5 febbraio 1998 ai requisiti tecnici ed alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII, sino alla emanazione del decreto previsto dall' articolo 20 comma 2.

L'articolo 41, comma 1 e 2 contiene la clausola di invarianza e riprende fedelmente le disposizioni finanziarie già previste nell'articolo 19 del decreto legislativo 151/05.

Il comma 3 prevede che gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni sulla base del costo effettivo del servizio secondo tariffe.

Al comma 4 come stabilito dalla disciplina previgente, è previsto che gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 3 e 19, comma 10 nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione e di tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 29 sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato

Il comma 5 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, volto a definire le tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 3 e 19, comma 10 nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione e di tenuta del Registro nazionale di cui all'articolo 29, nonché le relative modalità di versamento.

L'articolo 42 contiene un riferimento espresso alla Direttiva di cui il decreto legislativo costituisce recepimento ed dispone l'abrogazione di disposizioni superate, sostituite o obsolete.

In particolare:

il comma 1, come richiesto all'articolo 24 della Direttiva 2012/19/UE, reca il riferimento espresso alla medesima disposizione europea, precisando che ogni riferimento alla precedente Direttiva 2002/96/CE deve intendersi automaticamente effettuato alla stessa Direttiva 2012/19/UE.

il comma 2 dispone l'abrogazione espressa del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151.

il comma 3 dispone l'abrogazione espressa dell'articolo 22 della legge 6 agosto 2013, n. 97.

il comma 4 conferma la vigenza di alcune disposizioni, in quanto non tacitamente abrogate dall'entrata in vigore del decreto in esame.

Gli **Allegati** recepiscono fedelmente gli Allegati della Direttiva. In particolare:

L'Allegato I riprende l'Allegato I della Direttiva.

L'Allegato II riprende l'Allegato II della Direttiva.

L'Allegato III riprende l'Allegato III della Direttiva.

L'Allegato IV riprende l'Allegato IV della Direttiva.

L'Allegato V riprende l'Allegato V della Direttiva.

L'Allegato VI riprende l'Allegato VI della Direttiva.

L'Allegato VII riprende l'Allegato VII della Direttiva, ma ne risulta più cautelativo, riprendendo le previsioni già contenute nell'Allegato 2 al decreto legislativo 151/2005.

L'Allegato VIII riprende l'Allegato VIII della Direttiva, ma ne risulta più cautelativo, riprendendo le previsioni già contenute nell'Allegato 3 al decreto legislativo 151/2005.

L'Allegato IX riprende l'Allegato IX della Direttiva ma ne risulta più dettagliato in quanto riprende il contenuto della norma CENELEC.

Relazione tecnico-finanziaria

Come stabilito dalla clausola di invarianza della spesa di cui all'art. 41, comma 1, dall'attuazione del provvedimento all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività dallo stesso attribuite alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente quelle già previste dalla normativa vigente e, pertanto, le amministrazioni pubbliche competenti provvederanno agli adempimenti loro attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 41, comma 2).

Con riferimento agli oneri derivanti dallo svolgimento della visita preventiva, delle ispezioni e dei controlli previsti all'articolo 20, commi 3 e 4, nonché a quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali, così come già disposto all'articolo 19, comma 21, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, si prevede che essi siano posti a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni e dei controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali (art.41, comma 3).

Con riferimento, invece, agli oneri relativi alle attività di monitoraggio previsti all'articolo 14, comma 3, e all'art.19, comma 10, nonché agli oneri di funzionamento del "Comitato di vigilanza e controllo", del "Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE" e di tenuta del "Registro nazionale", come già statuito all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, essi sono posti a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato. Analogamente a quanto già disposto all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire le tariffe per la copertura dei suddetti oneri, nonché le relative modalità di versamento (art. 41, commi 4 e 5).

Con riferimento alle ulteriori attività previste nello schema di decreto si rappresenta che :

- l'attività di riconoscimento dei sistemi individuali, prevista **all'articolo 9, comma 5**, non comporta nuovi oneri in capo all'Amministrazione, in quanto risulta già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, specificamente attribuite dal regolamento interno di organizzazione alla competente Direzione generale;
- le attività di definizione dello statuto-tipo e di approvazione degli statuti dei sistemi collettivi, previste **all'articolo 10, comma 3**, non comportano nuovi oneri per l'amministrazione pubblica, in quanto risultano già tra le competenze istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, specificamente attribuite dal regolamento interno di organizzazione alla competente Direzione generale;
- i centri di raccolta comunali nei quali sono conferiti i RAEE domestici ai sensi **dell'articolo 12, comma 1, lettera a)** coincidono quelli che i Comuni sono obbligati a predisporre per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- l'attività di rinnovo delle autorizzazioni conseguenziale all'emanazione del decreto previsto **all'art. 18, comma 4**, così come disciplinata ai **commi 5 e 7** del medesimo articolo, non comporta nuovi oneri in per le amministrazioni coinvolte, in quanto tali attività sono già attribuite istituzionalmente alle Regioni o alle Province delegate;

- l'adozione di misure per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento, di cui all'art. **19, comma 1**, già prevista all'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 151 del 2005 avverrà nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- le ispezioni affidate dall'articolo 20, comma 1, alle Province sono le stesse già previste all'articolo 215, comma 1, e 216, comma 1, del decreto legislativo 152 del 2006;
- l'emanazione del decreto previsto al comma **3, dell'articolo 23**, volto a definire i meccanismi o le procedure di rimborso dei contributi ai produttori, qualora le AEE siano immesse al di fuori del mercato nazionale, è prevista nella legislazione all'art. 8, comma 10 del decreto legislativo 151 del 2005.
- l'attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi e la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, poste in capo all'ISPRA ai sensi **dell'articolo 31, comma 1**, non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di attività già attribuite all'ISPRA dalla disciplina vigente;
- lo scambio delle informazioni e la collaborazione amministrativa previste all'articolo **32, commi 1 e 2**, che si attua anche consentendo l'esercizio del diritto di accesso, avviene con modalità elettroniche e non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta di attività che già rientrano fra le competenze istituzionali delle amministrazioni;
- le competenze attribuite al Centro di Coordinamento **dall'articolo 33, comma 6, lettera h)** sono già previste all'articolo 10, comma 2, lettera g) del decreto 25 settembre 2007, n. 185, recante istituzione e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamenti dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE185/2007;
- **l'articolo 35** disciplina il Comitato di vigilanza e controllo, già istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e ridefinito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, senza apportare modifiche ai compiti e alle modalità di costituzione e funzionamento già previste dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, recante istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Dunque, la sua attuazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'attività di ispezione e di monitoraggio **di cui all'articolo 37** rientra nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici già deputati ai controlli ambientali e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri.